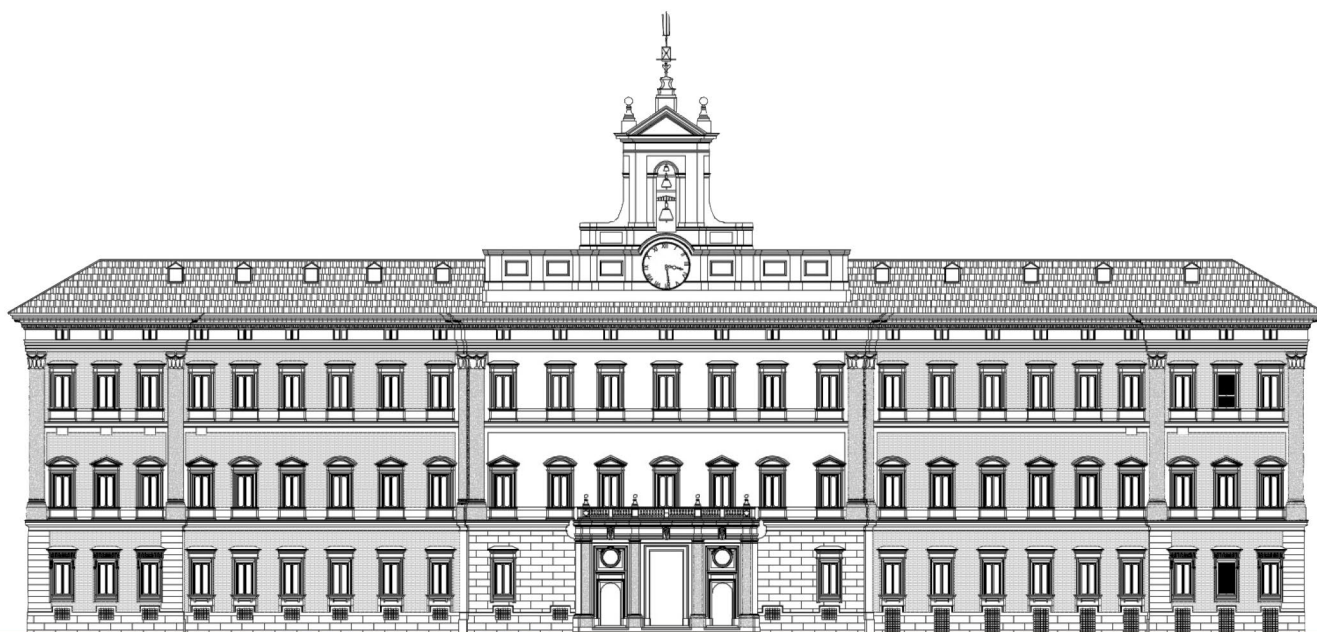




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2183-A

Misure urgenti in materia di cultura

(Conversione in legge del decreto legge n. 201/2024)

N. 300 – 4 febbraio 2025



Camera dei deputati
XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2183-A

Misure urgenti in materia di cultura

(Conversione in legge del decreto legge n. 201/2024)

N. 300 – 4 febbraio 2025

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA.....	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 4 -
ARTICOLO 1, COMMA 2-BIS (EMENDAMENTO 1.26, <i>NUOVA FORMULAZIONE</i> , E IDENTICI).....	- 4 -
PIANO OLIVETTI PER LA CULTURA	- 4 -
ARTICOLO 5, COMMI 1 E 3 (EMENDAMENTO 5.1, <i>NUOVA FORMULAZIONE</i> , E IDENTICI)	- 5 -
MISURE URGENTI RELATIVE ALLE ISTITUZIONI CULTURALI (DOMUS MAZZINIANA).....	- 5 -
ARTICOLO 10, COMMA 3-BIS (EMENDAMENTO 10.14, <i>NUOVA FORMULAZIONE</i>)	- 7 -
MEMORIALE DELLA SHOAH DI MILANO	- 7 -
ARTICOLO 10, COMMI 4-BIS E 4-TER (EMENDAMENTO 10.23, <i>NUOVA FORMULAZIONE</i>).....	- 8 -
INCREMENTO DEL FONDO FINALIZZATO ALL'ATTUAZIONE DI MISURE IN FAVORE DEGLI ENTI LOCALI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 898, DELLA LEGGE N. 207 DEL 2024.....	- 8 -
ARTICOLO 11, COMMA 01 (EMENDAMENTO 11.13 <i>NUOVA FORMULAZIONE</i>)	- 10 -
ADEGUAMENTO DELLA COPERTURA DELLE INDENNITÀ AL NUOVO REGOLAMENTO DEL MINISTERO DELLA CULTURA ...	- 10 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	2183-A
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante misure urgenti in materia di cultura
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatrice per la Commissione di merito:	Tassinari (FI-PPE)
Commissione competente:	VII (Cultura)

PREMESSA

Il disegno di legge dispone la conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante misure urgenti in materia di cultura.

Il testo iniziale del provvedimento, corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, è stato già esaminato, in sede consultiva, dalla Commissione Bilancio, che, nella seduta del 29 gennaio 2025, ha espresso parere favorevole con tre condizioni di carattere formale, successivamente recepite dalla VII Commissioni (Cultura) nel corso dell'esame, in sede referente.

In merito al testo iniziale del provvedimento si rinvia alla Nota del Servizio Bilancio n. 295 del 22 gennaio 2025.

Le proposte emendative approvate in sede referente non sono corredate di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le sole modifiche introdotte dalla VII Commissioni (Cultura) che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1, comma 2-*bis* (Emendamento 1.26, *nuova formulazione*, e identici)

Piano Olivetti per la cultura

Normativa vigente. L'articolo 1 del decreto-legge in esame, nel testo originario, prevede che il Ministro della cultura adotti il Piano Olivetti per la cultura. Il Piano è adottato¹ nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente in coerenza con la Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne² e tenuto conto delle previsioni del Piano d'azione del Programma nazionale cultura³.

Le norme, introdotte nel corso dell'esame in sede referente, prevedono che, in supporto alle attività derivanti dall'attuazione del Piano Olivetti per la cultura, sia istituita⁴ una posizione dirigenziale di livello generale presso l'Ufficio di gabinetto del Ministro della cultura incrementando di conseguenza di una unità dirigenziale di livello generale la dotazione organica del medesimo Ministero. A tal fine, il Ministero della Cultura è autorizzato a conferire un incarico di livello dirigenziale generale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

Si ricorda che l'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 consente alle pubbliche amministrazioni il conferimento diretto di incarichi dirigenziali a tempo determinato, entro specifiche percentuali della dotazione organica.

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 247.163 euro per l'anno 2025 e a 296.596 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero della cultura.

L'emendamento che ha introdotto le norme non è corredato di **prospetto riepilogativo** e di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame, introdotte nel corso dell'esame in sede referente, istituiscono una posizione dirigenziale di livello generale presso l'Ufficio di gabinetto del Ministro della cultura incrementandone di conseguenza la dotazione organica di una unità. Si prevede, altresì, che il medesimo Ministero possa affidare il

¹ Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge con uno o più decreti del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

² Di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 124 del 2023.

³ Di cui all'articolo 34 del decreto-legge n. 60 del 2024.

⁴ Ai sensi del comma 4, dell'articolo 19, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

summenzionato incarico ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001⁵. A tal fine è autorizzata una spesa pari a 247.163 euro per l'anno 2025 e a 296.596 euro annui a decorrere dall'anno 2026. Al riguardo, sebbene l'autorizzazione di spesa appaia congrua, tenuto conto che l'emendamento approvato che ha introdotto le norme in esame non era corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo, risulta necessario che il Governo fornisca dati ed elementi utili ai fini della verifica della quantificazione.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2-bis dell'articolo 1 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo comma, pari a 247.163 euro per l'anno 2025 e a 296.596 euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero della cultura.

Al riguardo, non si formulano osservazioni dal momento che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità anche considerando le ulteriori riduzioni del medesimo accantonamento disposte, con finalità di copertura, dagli articoli 3, comma 7, 4, comma 1 e 5, comma 3, del provvedimento in esame.

ARTICOLO 5, commi 1 e 3 (Emendamento 5.1, *nuova formulazione*, e identici)
Misure urgenti relative alle istituzioni culturali (Domus mazziniana)

Normativa vigente. L'articolo 5 del decreto-legge in esame, nel testo originario, concede, a decorrere dal 2025, i seguenti contributi annui a determinate istituzioni culturali, facenti parte del sistema strutturato a rete coordinato dalla Giunta storica nazionale:

- a) 700 mila euro per la Giunta storica nazionale;
- b) 300 mila euro per l'Istituto italiano per la storia antica;
- c) 400 mila euro per l'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea;
- d) 200 mila euro per l'Istituto italiano di numismatica (comma 1).

Ai relativi oneri, pari a 1,8 milioni di euro [*annui, si intende*] a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura (comma 3).

⁵ Si ricorda che l'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 consente alle pubbliche amministrazioni il conferimento diretto di incarichi dirigenziali a tempo determinato, entro specifiche percentuali della dotazione organica.

Le modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente estendono la platea degli istituti culturali, facenti parte del sistema strutturato a rete coordinato dalla Giunta storica nazionale, beneficiari di contributi ministeriali, includendovi la Domus mazziniana, cui sono destinati 200.000 euro annui a decorrere dal 2025 (comma 1). Corrispondentemente viene adeguata la copertura finanziaria, che - per tener conto del nuovo contributo passa da 1.800.000 euro annui a 2 milioni, cui si continua a provvedere mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente - ora riferito al nuovo triennio 2025-2027, anziché al precedente triennio 2024-2026 - allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura (comma 3).

L'emendamento che ha introdotto la modificazione non è corredato di **prospetto riepilogativo** e di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le modificazioni in esame, introdotte dalle Commissioni di merito, estendono la platea degli istituti culturali, facenti parte del sistema strutturato a rete coordinato dalla Giunta storica nazionale, beneficiari dei contributi ministeriali previsti dal testo originario, includendovi la Domus mazziniana, cui sono destinati 200.000 euro annui a decorrere dal 2025.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare considerato che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento previsto.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 3 dell'articolo 5, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, provvede agli oneri derivanti dal medesimo articolo, incrementatisi da 1,8 a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 per effetto del riconoscimento di un contributo pari a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, in favore della Domus mazziniana, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero della cultura. Al riguardo, nel prendere atto che, in ragione della modifica, è stato aggiornato il riferimento al bilancio triennale 2025-2027, non si formulano osservazioni giacché l'accantonamento utilizzato reca le occorrenti disponibilità, anche considerando le ulteriori riduzioni del medesimo accantonamento previste, con finalità di copertura, dagli articoli 1, comma 2-*bis*, 2, commi 5 e 6, 3, comma 7, e 4, comma 1, del provvedimento in esame.

ARTICOLO 10, comma 3-bis (emendamento 10.14, nuova formulazione)

Memoriale della Shoah di Milano

Le norme – introdotte in sede referente – autorizzano la spesa di 300.000 euro annui a decorrere dal 2025 a favore della Fondazione Memoriale della Shoah di Milano. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede:

- quanto a 100.000 euro annui, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

Si ricorda che l'articolo 1, comma 632, della legge n. 197 del 2022 ha istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura un fondo da ripartire con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 34 milioni di euro per l'anno 2024, di 32 milioni di euro per l'anno 2025 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

- quanto a 100.000 euro annui, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero dell'università e della ricerca;

- quanto a 100.000 euro annui, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito.

Le norme – introdotte durante l'esame in sede referente – non sono corredate di **prospetto riepilogativo** e di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame autorizzano la spesa di 300.000 euro annui a decorrere dal 2025 a favore della Fondazione Memoriale della Shoah di Milano. Al riguardo, non si formulano osservazioni essendo l'onere limitato allo stanziamento previsto.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che le lettere da *a)* a *c)* del **comma 3-bis dell'articolo 10** provvedono agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo comma, pari a 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, tramite le seguenti modalità:

- quanto a 100.000 euro, ai sensi di quanto disposto dalla lettera *a)*, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge n. 197 del 2022;

- quanto a 100.000 euro, ai sensi di quanto disposto dalla lettera *b)*, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-

2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca;

- quanto a 100.000 euro, ai sensi di quanto disposto dalla lettera *c*), mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

Tanto premesso, con riferimento alla modalità di copertura di cui alla lettera *a*), si ricorda che l'articolo 1, comma 632, della legge n. 197 del 2022, ha istituito un fondo per la tutela, la valorizzazione e il sostegno del patrimonio culturale e del settore cinema e spettacolo dal vivo. Tale fondo, iscritto sul capitolo 1923 dello stato di previsione del Ministero della cultura, reca, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, una dotazione iniziale di bilancio pari a 2.459.300 euro per l'anno 2025, 11.362.541 euro per l'anno 2026 e 4.908.241 per l'anno 2027.

Ciò posto, appare necessario che il Governo confermi la sussistenza delle risorse utilizzate, assicurando altresì che dal predetto utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a valere sul Fondo oggetto di riduzione.

Quanto alle coperture finanziarie individuale dalle lettere *b*) e *c*), non si formulano osservazioni dal momento che entrambi gli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente oggetto di riduzione recano le occorrenti disponibilità.

ARTICOLO 10, commi 4-*bis* e 4-*ter* (Emendamento 10.23, *nuova formulazione*)

Incremento del Fondo finalizzato all'attuazione di misure in favore degli enti locali di cui all'articolo 1, comma 898, della legge n. 207 del 2024

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 898, della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025) ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 31.967.000 euro per l'anno 2025, di 38.700.000 euro per l'anno 2026 e di 31.380.000 euro per l'anno 2027, finalizzato all'attuazione di misure in favore degli enti locali, alla realizzazione di interventi in materia sociale e socio-sanitaria assistenziale, di infrastrutture, di sport e di cultura da parte di associazioni, fondazioni ed enti operanti nel territorio, di recupero, conservazione e mantenimento del patrimonio storico, artistico e architettonico nonché all'attuazione di investimenti in materia di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilità e di riqualificazione ambientale.

Il successivo comma 901 prevede altresì che agli oneri derivanti dai commi da 898 a 900⁶, pari a 32.117.000 euro per l'anno 2025, a 39.300.000 per l'anno 2026 e a 31.380.000 euro per l'anno 2027, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili⁷.

Le norme – introdotte in sede referente – incrementano, attraverso un'apposita novella, la dotazione del Fondo, di cui all'articolo 1, comma 898, della legge n. 207 del 2024, in ragione di 5 milioni per il 2025 (da 31.967.000 euro a 36.967.000 euro), 31.760.000 euro nel 2026 (da 38.700.000 euro a 70.460.000 euro) e 28.400.000 nel 2027 (da 31.380.000 euro a 59.780.000 euro). Viene corrispondentemente incrementata la copertura finanziaria a valere sul Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 901, della medesima legge n. 207 del 2024.

Tra le finalizzazioni del Fondo sono altresì inclusi interventi riguardanti la messa in sicurezza del territorio, il sostegno economico, il turismo, la celebrazione di eventi, la ricerca e il digitale.

Le norme – introdotte durante l'esame in sede referente – non sono corredate di **prospetto riepilogativo** e di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame incrementano la dotazione del Fondo, di cui all'articolo 1, comma 898, della legge n. 207 del 2024, in ragione di 5.000.000 euro per il 2025 (da 31.967.000 euro a 36.967.000 euro), 31.760.000 euro nel 2026 (da 38.700.000 euro a 70.460.000 euro) e 28.400.000 nel 2027 (da 31.380.000 euro a 59.780.000 euro).

Tra le finalizzazioni del Fondo sono altresì inclusi interventi riguardanti la messa in sicurezza del territorio, il sostegno economico, il turismo, la celebrazione di eventi, la ricerca e il digitale.

Al riguardo, non si formulano osservazioni essendo l'onere limitato allo stanziamento previsto.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 4-*ter*, dell'articolo 10, provvede agli oneri derivanti dalla lettera *a*) del comma 4-*bis* del medesimo articolo, pari a 5.000.000 euro per l'anno 2025, 31.760.000 euro per l'anno 2026 e 28.400.000 euro per l'anno 2027, mediante

⁶ L'articolo 1, comma 899, della legge n. 207 del 2024 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 150.000 euro per l'anno 2025 e di 600.000 euro per l'anno 2026, da trasferire alla provincia autonoma di Trento, finalizzato all'attuazione, da parte degli enti locali, di misure collegate alla sicurezza del territorio, alla conciliazione dei tempi di cura della famiglia e dei tempi di lavoro, all'acquisto di arredi per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado nonché al recupero e al mantenimento del patrimonio storico, artistico e architettonico.

⁷ Di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

In proposito, si segnala che tale Fondo, iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca una dotazione iniziale, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, pari a 77.362.905 euro per l'anno 2025, a 273.918.243 euro per l'anno 2026 e a 386.091.404 euro per l'anno 2027.

Al riguardo appare opportuno che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse del Fondo oggetto di riduzione, assicurando altresì che dal loro utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo stesso.

ARTICOLO 11, comma 01 (Emendamento 11.13 *nuova formulazione*)

Adeguamento della copertura delle indennità al nuovo regolamento del Ministero della cultura

Normativa vigente

L'articolo 1, comma 362, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020), autorizza, a decorrere dall'anno 2020, la spesa di 22,5 milioni di euro annui da destinare al personale non dirigenziale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per la corresponsione di indennità. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo di una quota corrispondente dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale, di cui all'articolo 110 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al netto dell'eventuale aggio, già iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, che sono conseguentemente ridotti in termini di competenza e di cassa.

La norma, introdotta nel corso dell'esame in sede referente, modificando l'articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede che con decreto ministeriale, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, siano definiti i criteri, le tempistiche e le modalità secondo cui gli Uffici dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 24 del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57 (Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura) dispongono il versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti ai fini della copertura finanziaria dei 22,5 milioni di euro destinati alle indennità del personale non dirigenziale del Ministero. L'emendamento sostituisce quindi parzialmente il testo dell'articolo 1, comma 362, della legge n. 160 del 2019, nella parte in cui prevede la riduzione in termini di competenza e di cassa dei proventi in questione già iscritti nello stato di previsione del Ministero della cultura.

Si ricorda che il nuovo assetto organizzativo ministeriale delineato dal D.P.C.M. n. 57 del 2024 prevede la trasformazione delle Direzioni regionali Musei in Uffici dotati di autonomia speciale.

L'emendamento che ha introdotto la modificazione non è corredato di **prospetto riepilogativo** e di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta durante l'esame in sede referente, modifica l'articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, demanda a un decreto ministeriale la definizione delle modalità con cui gli Uffici dotati di autonomia speciale del Ministero della cultura versano all'entrata del bilancio dello Stato i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti ai fini della copertura dei 22,5 milioni di euro destinati dalla norma modificata alle indennità del personale non dirigenziale del Ministero stesso. In proposito non si hanno osservazioni da formulare, considerato il carattere ordinamentale della norma, che adegua le disposizioni contabili vigenti relative alla copertura finanziaria delle indennità del personale non dirigenziale del Ministero della cultura alla sopravvenuta riorganizzazione del Ministero medesimo.